

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2122 del 04/07/2016
Oggetto	D.Lgs. 152/06 s.m.i. Parte quarta - Autorizzazione unica per la gestione di un impianto per il recupero rifiuti non pericolosi (R12, R13, R3 e R4) costituiti da pneumatici fuori uso (PFU) ai sensi dell' art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sito in Comune di Borgo Val di Taro, Via Pieve - Ditta TERNIENERGIA SPA (C.F. 01326190558)
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2060 del 24/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattro LUGLIO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 s.m.i. Parte quarta – Autorizzazione unica per la gestione di un impianto per il recupero rifiuti non pericolosi (R12, R13, R3 e R4) costituiti da pneumatici fuori uso (PFU) ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sito in Comune di Borgo Val di Taro, Via Pieve snc – Ditta TERNIENERGIA SPA (C.F. 01326190558)

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 350 del 21 luglio 1998;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21/12/2015 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- l’incarico dirigenziale di responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con D.D.G. n. 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

VISTO:

- il provvedimento Unico SUAP n. 12 del 23/04/2014, successivamente modificato con Provvedimento Unico n. 40 del 24/12/2014 rilasciato alla ditta TerniEnergia S.P.A. (C.F. 01326190558) per la realizzazione e la gestione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 di un impianto per il recupero di materia da rifiuti non pericolosi costituiti da pneumatici fuori uso, il loc. Pieve nel Comune di borgo val di Taro;
- l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Parma con provvedimento di autorizzazione prot. n. 0002478 del 17/01/2014;
- l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Borgo Val di Taro con provvedimento autorizzativo n. 4 del 13/12/2013, aggiornato successivamente con provvedimento n. 4 in data 08/06/2016 (vedi allegato 1);
- che l’attività è soggetta alla normativa per la prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011 e che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma, si è espresso favorevolmente con prescrizioni in merito, con nota prot. n. 3189 del 22/03/2013 (tale provvedimento costituisce l’allegato n. 6 al presente atto);
- la Variante in corso d’opera presentata mediante Segnalazione certificata di inizio attività al SUAP dell’Alta Valle del Taro in data 24/04/2015;

PRESO ATTO:

che la Ditta TerniEnergia S.P.A. ha inoltrato ad Arpae Struttura Concessioni Autorizzazioni (SAC) di Parma con nota pervenuta Pg.Pr 2016/916 in data 27/01/2016, domanda di modifica all’autorizzazione rilasciata con Provvedimento Unico SUAP n. 12 del 23/04/2014, successivamente modificata con Provvedimento Unico n. 40 del 24/12/2014. La richiesta di modifica prevede principalmente:

- introduzione del trattamento R12 per la produzione di ciabattato;
- ridefinizione dello schema di flusso dell’impianto;

- unificazione in un unico atto delle prescrizioni rilasciate;
- nuove superfici di stoccaggio.

RILEVATO:

- che in data 10/03/2016 si è svolta la Conferenza dei Servizi per la valutazione presso gli uffici di Arpae – SAC (Struttura Concessioni Autorizzazioni) di Parma con il coinvolgimento del Comune di borgo Val di Taro, AUSL Distretto Valli Taro e Ceno SIP e Spsal, Arpae Sezione Provinciale di Parma e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma. La conferenza dei servizi, in modo unanime, ha concluso i lavori esprimendo parere favorevole alle modifiche presentate, con le seguenti prescrizioni:
 - presentare agli Enti presenti, entro 7 giorni, mediante invio a mezzo PEC la planimetria dell'impianto, inserendo anche una sezione che evidenzia l'altezza del camino, in relazione all'edificio;
 - presentare agli Enti presenti, entro 7 giorni, i risultati del monitoraggio sulle emissioni diffuse;
 - realizzare il prolungamento del camino dell'emissione n. 1 così come posizionata, che dovrà superare di un metro il cornicione dell'edificio;
- che in riferimento a quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi in data 10/03/2016, la Ditta TerniEnergia S.p.a. in data 14/03/2016 ha trasmesso ad Arpae (SAC) di Parma, recepito al prot. Pg.Pr./2016/3622 del 15/03/2016, copia dei rapporti di prova dei campionamenti delle emissioni atmosferiche compiute dal Laboratorio Analytical Snc di Borgo Val di Taro (PR);
- che in data 17/03/2016 prot. n. 3763 è pervenuta la planimetria aggiornata dell'impianto, e la sezione della struttura con evidenza dell'altezza del camino, in relazione all'edificio;
- che in data 30/03/2016 sono stati ultimati i lavori di prolungamento del camino secondo prescrizione data in sede di Conferenza di Servizi del 10/03/2016 come accertato da verbale 2/LB/FC del 04/04/2016 redatto dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna;

DETERMINA

Di sostituire con la presente autorizzazione, i provvedimenti rilasciati dalla Provincia di Parma di cui: prot. n. 5740 del 30/01/2014 e n. 80937 del 18/12/2014 poi recepiti rispettivamente nei provvedimenti SUAP n. 12 del 23/04/2014 e n. 40 del 24/12/2014;

Di rilasciare con il presente, alla ditta TerniEnergia S.p.a., con sede legale in Nera Monitoro Strada dello Stabilimento n. 1, 05035 Narni (TR), per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, **l'Autorizzazione unica** di cui all'art. 208 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. valida sino al 30 gennaio 2024, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi "Pneumatici fuori uso" (CER 16 01 03) sito in Borgo Val di Taro (PR) Via Pieve 2°, conformemente a quanto risultante dalla tavola progettuale "AD-10 rev. 02 del 15/03/2016", presentata in risposta alla prescrizione della Conferenza di Servizi del 10 Marzo 2016 e alla "Relazione tecnica descrittiva di variante" presentata in data 26/01/2016 e pertanto di autorizzare la ditta:

Ragione sociale	TERNIENERGIA SPA
Codice Fiscale	01326190558
sede legale	Via dello Stabilimento n. 1 - Narni (TR)
sede operativa	Via Pieve snc - Borgo Val di Taro (PR)
riferimenti catastali	Foglio 100 mappali n. 375, 376, 408
legale rappresentante	Stefano Neri
Responsabile Tecnico	Marco Genta

allo svolgimento delle operazioni di recupero R12, R13, R3 e R4 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Prescrizioni di carattere generale:

1.1. di vincolare la presente autorizzazione, al rispetto:

- di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- delle vigenti norme di medicina del lavoro;
- delle vigenti norme antincendio;
- delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
- della normativa in materia di tutela delle acque;
- della normativa in materia di inquinamento acustico;
- della normativa vigente in materia di carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
- della normativa vigente in materia di rifiuti;
- dei diritti di terzi;

- 1.2.** l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto presentato ed approvato con provvedimento Unico SUAP n. 12 del 23/04/2014, modificato con Provvedimento Unico n. 40 del 24/12/2014 e successiva istanza pervenuta con prot. Pg.Pr 2016/916 in data 27/01/2016 che ha portato al rilascio del presente provvedimento;
- 1.3.** dovrà essere comunicata tempestivamente all'Arpae SAC di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto e le eventuali modifiche societarie;
- 1.4.** presso l'impianto dovranno essere conservati ed aggiornati i registri di carico/scarico dei rifiuti, nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 1.5.** il presente atto è soggetto è subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale, della normativa antincendio e di tutela igienico sanitaria e dei lavoratori;
- 1.6.** la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti. In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte dell'Autorità competente, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;
- 1.7.** la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta del all'Arpae SAC di Parma;
- 1.8.** l'area deve essere mantenuta recintata;
- 1.9.** per il contenimento della proliferazione della zanzara tigre, si prescrive il rispetto dell'Ordinanza annuale che il Comune rilascia in merito. Si suggerisce che i trattamenti periodici, previsti per il contenimento della proliferazione della zanzara tigre, siano effettuati previo confronto con gli uffici AUSL competenti, al fine di ottimizzare il numero e la periodicità dei medesimi;
- 1.10.** TerniEnergia S.P.A. entro 60 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dovrà presentare nuova polizza o appendice della fideiussione Generali Italia spa n. 364/00046862 già prestata con le seguenti modifiche:
- indicazione del nuovo atto autorizzatorio;
 - indicazione del nuovo beneficiario: Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) con sede legale in Via Po 5, Bologna;
- 1.11.** entro il 30 Aprile di ogni anno dovrà essere trasmessa ad ARPAE, al Comune e ad AUSL una valutazione sulle perdite di processo (come evidenziate in sede di conferenza dei servizi) del precedente anno;

2. Prescrizioni specifiche: rifiuti:

- 2.1.** possono essere ritirati presso l'impianto, esclusivamente i rifiuti elencati:

CODICE CER	OPERAZIONI DI RECUPERO
160103 (pneumatici fuori uso)	R12 - R13 – R3

I pneumatici fuori uso interi o ridotti volumetricamente (con pezzatura a 80x80 mm) dopo essere stati stoccati (in R13) vengono avviati ad una prima operazione di recupero R12 consistente nella riduzione volumetrica tramite frantumazione. Dopo la riduzione a pezzature inferiori a 80 x 80 mm, il ciabattato prodotto può essere avviato direttamente alla fase di recupero R3, oppure raggruppato in R12 in attesa della successiva operazione di recupero R3 presso l'impianto, o inviato a recupero fuori sito. Qualora i pneumatici vengano conferiti all'impianto già ridotti volumetricamente (pezzature inferiori a 80 x 80 mm) questi dopo essere stoccati in messa in riserva (R13), vengono direttamente inviati alla fase di recupero R3.

- 2.2.** la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;
- 2.3.** la potenzialità massima annua di recupero (R12/R13/R3) è pari a 26.400 ton. L'impianto di recupero R3 può funzionare per 330 giorni/anno - 24 h/giorno;
- 2.4.** la potenzialità giornaliera di messa in riserva (R13) è pari a 225 ton per 365 giorni/anno;
- 2.5.** la capacità massima istantanea di messa in riserva R13 di pneumatici interi all'esterno è pari a 300 ton (circa 1.500 mc);
- 2.6.** la capacità massima istantanea di messa in riserva R13 di pneumatici ciabattati all'esterno è pari a 2.300 ton (circa 6.000 mc);
- 2.7.** I settori di messa a riserva interessano solo il piazzale esterno come indicato nella tabella seguente:

	PIAZZALE ESTERNO
MESSA IN RISERVA PFU INTERI	300 t (circa 1 500 mc)
MESSA IN RISERVA "CIABATTATO"	2300 t (circa 6 000 mc)
TOTALE (stoccaggio max istantaneo)	2 600 t

- 2.8.** l'operazione di recupero R3 (tramite pressa e sistemi di vagli) produce i seguenti rifiuti di processo e/o materie prime secondarie:
- rifiuti di processo metallici (CER 191202) che possono essere recuperati tramite operazione R4 per la produzione di materie prime secondarie che hanno cessato la qualifica di rifiuto, ai sensi del Reg. UE n. 333/2011;
 - rifiuti di processo costituiti da tela (CER 191208), plastica (CER 120105) plastica e gomma (CER 191204), altri rifiuti (CER 191212) che possono essere gestiti in R12 per la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS) con la qualifica di rifiuto (CER 191210) o con la qualifica di CSS-Combustibile se conforme alla norma UNI EN 15359:2011 e ai sensi del D.M. n. 22 del 14/02/2013;
 - materia prima secondaria, costituito da granulato e polverino di gomma conforme alle norme UNI/CEN/TS 1243:2010, ASTM D5603:2008, DIN 18035-7:2006;
- 2.9.** lo stoccaggio massimo istantaneo previsto per la materia prima secondaria che ha cessato la qualifica di rifiuto costituita da polverino/granulato è pari a 492 ton;
- 2.10.** lo stoccaggio massimo istantaneo previsto per gli scarti di processo è pari a 2.500 ton;
- 2.11.** per i rifiuti in ingresso dovranno essere documentate le fasi di verifica conformità, messa in riserva, trasporto, registrazione, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle vigenti normative di settore e dalle loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.12.** i rifiuti da sottoporre a trattamento dovranno essere mantenuti separati dai prodotti;
- 2.13.** i PFU interi dovranno essere coperti con teli impermeabili ad eccezione di quelli destinati ad essere lavorati in giornata per un quantitativo massimo di 80 ton;
- 2.14.** tutte le operazioni dovranno essere presidiate da operatori qualificati adeguatamente addestrati;

2.15. le superfici di ricevimento, messa in riserva esterne devono essere dotate di apposita pavimentazione impermeabile e di rete scolante. Le acque di prima pioggia sono convogliate all'impianto di trattamento dei reflui;

2.16. ogni settore (messa in riserva e deposito temporaneo ecc.) deve essere mantenuto separato ed identificato con i singoli codici CER dei rifiuti e/o denominazione dei prodotti;

2.17. i prodotti ottenuti dovranno essere conformi alle pertinenti norme di riferimento per la commercializzazione;

2.18. per quanto attiene il CSS (Combustibile Solido Secondario) oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni previste dal DM 22/2013 non espressamente indicate in questo atto, dovranno essere rispettate anche le seguenti disposizioni:

- deve essere verificata la conformità alle norme UNI 9903-1
- in base alla norma UNI EN 15359 deve essere fatta una classificazione dello stesso in riferimento ai parametri PCI Cl Hg. I campionamenti e le analisi dovranno essere eseguite secondo le norme UNI En 15442 e 15443;
- dovranno essere chiaramente indicate le aree di deposito dei sottolotti e dei lotti;
- nel periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime, per un periodo non superiore al mese, devono essere eseguite anche le analisi di speciazione di cui alla norma UNI En 15359 per ogni singolo sottolotto;
- per ogni sottolotto di prodotto dovrà essere rilasciata una dichiarazione di conformità;
- gli esiti delle verifiche iniziali devono essere inviati settimanalmente all'autorità competente;
- dalla messa a regime dell'impianto, su ogni lotto (max. 1500 t) deve essere eseguita un'analisi di speciazione di cui alla norma UNI EN 15359 e redatta una relazione. Nel caso in cui emergano difformità dovrà essere data immediata comunicazione all'autorità competente;
- il deposito del CSS non dovrà avere una durata superiore ai 6 mesi trascorsi i quali lo stesso dovrà essere gestito come rifiuto;
- nel caso in cui vengano rilevate delle difformità ne deve essere data comunicazione all'Autorità Competente senza ritardo;
- entro il 30/04 dell'anno successivo deve essere redatta ed inviata all'autorità competente una relazione conformemente a quanto previsto dal D.M 22/2013.

2.19. resta inteso che se anche non specificate all'interno del presente atto dovranno inoltre essere rispettate tutte le pertinenti prescrizioni previste dalle rispettive norme di settore;

2.20. i rifiuti prodotti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro successiva gestione, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2.21. nel caso di mancata accettazione di un rifiuto dovrà esserne data comunicazione al produttore, all'Amministrazione provinciale ove ha sede lo stesso e all'Arpae SAC di Parma;

3. **Prescrizioni specifiche: acque:**

3.1. le acque meteoriche esterne devono essere canalizzate raccolte ed allontanate previo trattamento delle acque di prima pioggia;

3.2. l'intero impianto fognario e tutti i sistemi di trattamento dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di pulizia e manutenzione anche in ottemperanza alle indicazioni delle schede prodotto di ogni singolo elemento;

3.3. l'autorizzazione allo scarico n°4 (della quale è parte integrante e viene allegata al presente atto quale allegato n.1), rilasciata il 08/06/2016, ha validità sino al 30/12/2024 e comunque fino ai termini di validità previsti dalla presente autorizzazione unica Ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi;

4. **Prescrizioni specifiche: emissioni:**

Visto che l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;

visto che non sono presenti punti di sfogo in atmosfera definiti "ricambi d'aria in ambiente di lavoro" che possono essere talmente significativi per numero e portata, rispetto alle emissioni definite tali, da ingenerare dubbi in merito all'effettiva caratterizzazione;

accertato che le emissioni di impianti e/o lavorazioni in ambiente confinato che provengono da apparecchiatura di processo o che servono al miglioramento degli ambienti di lavoro, anche dopo depurazione, sono convogliate in atmosfera;

visto che la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche ed alla qualità delle sostanze da contenere;
accertato che i diversi tipi di impianti d'aspirazione e/o abbattimento in relazione della tecnologia proposta, i dati ed i parametri costruttivi e di esercizio sono congruenti al dimensionamento preposto;
visto che sono congrui i tempi necessari ad interrompere od attivare l'esercizio delle diverse fasi in relazione ai tempi necessari per la messa a regime degli impianti di abbattimento ad essi asserviti;
visto che è stata valutata la necessità di proporre specifica strumentazione di controllo e/o di indicare specifiche operazioni di manutenzione che determinano il mantenimento dell'efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento;

accertato che le emissioni in atmosfera avvengono unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;

visto che i punti di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione sono posizionati, dimensionati e provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificamente indicato dal M.U. 422 e dai "criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4 punto 1) del D.M. 12 luglio 1990;

accertato che i metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'allegato 3B della Determinazione del Dirigente n°570 del 22/02/2010; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpa. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN-UNI-ENICHIM);

tutto ciò visto e considerato si prescrive:

- 4.1.** Il rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanata rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), del D.Lgs. 152/06
- 4.2.** i controlli da effettuarsi, ai sensi dell'art.269 comma 4b D.Lgs. 152/06, alle emissioni E1a; E1b; E2 debbono avere una periodicità annuale;
- 4.3.** dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione dell'impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni dall'insediamento di polveri, gas, vapori o fumi, odori che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi compromettere il legittimo uso e/o creare situazioni di incompatibilità igienico sanitaria ed ambientale con quelli abitativi, artigianali ed industriali
- 4.4.** la portata, come espressa nelle singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%;
- 4.5.** l'azienda dovrà effettuare quanto necessario al fine di mantenere controllati i propri fattori emissivi per indicatore di esercizio e, nel caso di variazione dei flussi emissivi maggiore del 10%, a comunicarne i risultati ad Arpa (sempre ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n°195/2011);
- 4.6.** l'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro(D.Lgs 81/08)
- 4.7.** i referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, devono essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, dovranno essere relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e devono riportare obbligatoriamente:
 - identificazione e denominazione e/o ragione sociale ditta/azienda
 - lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti
 - il tipo di attività svolta
 - la data, l'ora di inizio e fine del prelievo

- l'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di Pneumatici trattati (Indicatore di esercizio) verificante dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura;
- descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti;
- la composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%) la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
- i risultati analitici delle sostanze inquinanti riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate
- i metodi di campionamento ed analisi utilizzati
- le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.Lgs.152/06 o a quanto altrimenti stabilito
- firma e timbro dal professionista abilitato

4.8. dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo che impone al responsabile dell'impianto di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dall'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, dell'aggiornamento dei fattori emissivi, della quantità annua di Pneumatici trattati quale indicatore di esercizio e della quantità annua di Energia Elettrica utilizzata, polverino-granulato utilizzato e CSS prodotto quali indicatori di consumo. Il registro, con pagine numerate, deve essere presentato all'Ente di controllo che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. All'atto della presentazione, al registro dovranno essere allegati copia dell'autorizzazione e dei rapporti di prova relativi alla messa a regime/verifica rispetto dei limiti. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Vista la tecnologia dell'impianto per le emissioni E1a, E1b, E2-fase di carico big-bags si prescrive che:

- 4.9.** la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) deve essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- 4.10.** terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore deve procedere alla messa a regime degli impianti;
- 4.11.** il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo è limitato alla prima verifica positiva, perché trattasi di tecnologia consolidata
- 4.12.** ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n°195/2011 avente ad oggetto "semplificazioni nelle procedure autorizzate in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera" i certificati analitici relativi alla messa a regime del impianto dovranno essere inviati ad ARPAE entro, e non oltre, 30 giorni dalla messa a regime. Il termine ultimo per la comunicazione ad ARPAE dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;
- 4.13.** emissione n°1 "aspirazione generale impianto recupero"

Per il punto di emissione E1 che consta di due camini E1a, pressa di granulazione, ed E1b selezione, classificazione del materiale (torre vagli) e pulitura (con deferizzatori e separatori controcorrente) dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

Portata E1a 3 000 Nm ³ /h (273°K; 101.3 kPa)
Portata E1b 35 600 Nm ³ /h (273°K; 101.3 kPa)
Durata ore/giorno 24 h

Durata giorni/anno 330 giorni

E1a Altezza minima un metro sopra il cornicione dell'edificio

E1b Altezza minima 9 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

materiale particellare 10 mg/Nm ³
--

4.14. emissione n°2 "impianto di macinazione"

Al fine del contenimento delle emissioni diffuse di polveri che possono generarsi durante l'attività di prima frantumazione e vagliatura per la produzione del ciabattato, l'impianto dovrà essere dotato di un sistema di nebulizzazione automatico di acqua in fase di frantumazione. Il materiale frantumato dovrà essere mantenuto umido anche durante le operazioni di vagliatura. In caso di mancanza o insufficiente pressione dell'acqua, l'impianto di frantumazione dovrà automaticamente sospendere la sua attività.

Ad un metro di distanza dalla tramoggia dell'impianto di macinazione deve essere rispettato un valore di polveri totali ≤ 3 mg/Nm³ determinando un secondo il metodo UNICHIM n°271 "Determinazione delle polveri atmosferiche-metodo gravimetrico";

4.15. emissioni diffuse: Fasi di scarico in Big-Bags

Durante la fase di confezionamento in big-bags il contenitore dovrà essere posizionato direttamente sotto la bocca di scarico e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici, quali ad esempio basse velocità di caduta, al fine di evitare la diffusione di polveri. Dovrà essere rispettato, ad un metro di distanza dai punti emissivi dell'impianto, un valore di polveri totali di 3 mg/Nm³ determinato secondo il metodo UNICHIM n°271 "Determinazione delle polveri atmosferiche-Metodo gravimetrico";

DI TRASMETTERE

per quanto di competenza, il presente provvedimento a: SUAP Valli Taro e Ceno, Comune di Borgo Val di Taro, AUSL Distretto Valli Taro e Ceno SIP e Spsal, Arpae Sezione Provinciale di Parma e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma;

DI STABILIRE

- Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- Sono fatti salvi i diritti di terzi;
- La Ditta potrà ricorrere presso tribunale amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- L'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Istruttore Direttivo Tecnico: Simone Lucchini/Giovanni Capacchi

Rif. Sinadoc: 7617/2016

IL DIRIGENTE – Arpae SAC di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.